

2025/1484

23.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1484 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2025****che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione ⁽²⁾ ha concesso una deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione (*minimum conservation reference size*, MCRS) delle vongole, fissata a una lunghezza totale di 22 mm, nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Tale deroga fa seguito a una raccomandazione comune presentata dall'Italia, che è l'unico Stato membro avente un interesse di gestione diretto nelle sue acque territoriali.
- (2) La deroga è stata concessa più volte dai regolamenti delegati (UE) 2020/3 ⁽³⁾, (UE) 2020/2237 ⁽⁴⁾ e (UE) 2022/2587 ⁽⁵⁾ della Commissione, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.
- (3) In linea con la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, il 10 marzo 2025 ⁽⁶⁾ l'Italia ha presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune in cui ha chiesto di prorogare la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole in tali acque territoriali italiane. Il consiglio consultivo per il Mar Mediterraneo (*Mediterranean Advisory Council*, MEDAC) ⁽⁷⁾ è stato debitamente consultato e appoggia la raccomandazione comune. Nella raccomandazione comune le autorità italiane si sono impegnate ad adottare una serie di misure per favorire lo sfruttamento sostenibile dello stock di vongole, tra cui una raccolta massima di quattro giorni alla settimana, un massimo di 400 kg di catture giornaliere per peschereccio senza tolleranza, punti di sbarco designati in modo esclusivo, un sistema di vagliatura presso tali punti di sbarco (conforme agli obblighi normativi (DM 22/12/2000), garantendo che solo le vongole aventi la taglia di commercializzazione (pari o superiori a 22 mm) siano selezionate), l'interruzione delle attività di pesca per tre mesi (non consecutivi) tra febbraio e novembre anziché due come previsto dall'attuale piano e aree di ripopolamento designate per le vongole al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2376/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/3/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2237 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2237/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione, del 18 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane (GU L 338 del 30.12.2022, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2587/oj).

⁽⁶⁾ Ares(2025)2275519.

⁽⁷⁾ MEDAC 94/19.03.2025.

- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune e le prove scientifiche a sostegno presentate dall'Italia durante la sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 (STECF 25-01)⁽⁸⁾. Lo CSTEP ha elogiato le informazioni esaustive fornite a sostegno della raccomandazione comune per la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole, con cui sono state aggiornate le informazioni presentate allo CSTEP per la sessione plenaria del marzo 2022. Le informazioni fornite riguardavano gli elementi chiave necessari per valutare la raccomandazione comune. Lo CSTEP ha osservato che gli studi condotti nei diversi compartimenti su un periodo di sei, sette o otto anni, a seconda del compartimento, mostrano distribuzioni di frequenza di lunghezza stabili, con un buon reclutamento annuale, e che le vongole commerciabili (dalla lunghezza pari o superiore ai 22 mm) rappresentano in tutti i casi una piccola frazione del totale. Lo CSTEP ha osservato anche che da quando la taglia minima di riferimento per la conservazione di 22 mm è stata applicata per la prima volta nel 2017 la selettività è migliorata al punto tale che attualmente non vi sono abbastanza vongole tenute a bordo da sostenere importanti operazioni di semina a fini di ripopolamento e che le aree di ripopolamento sono state utilizzate solo marginalmente. Lo CSTEP ha inoltre osservato che, dopo la prima deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione mediante il regolamento delegato (UE) 2016/2376 e l'attuazione delle misure di gestione previste da tale regolamento, gli sbarchi di vongole (*Venus* spp.) sembrano essersi stabilizzati intorno alle 20 000 tonnellate, mentre la biomassa è aumentata in diversi compartimenti. Secondo i risultati della valutazione, le catture sono generalmente rimaste intorno al rendimento massimo sostenibile, il che suggerisce, nel complesso, che le attuali pratiche di gestione hanno contribuito a prevenire lo sfruttamento eccessivo delle vongole. Nonostante la riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione a 22 mm nel 2017, secondo le conclusioni dello CSTEP il livello di biomassa riproduttiva dello stock sembra essere sano in quanto si è osservato un buon reclutamento nella maggior parte dei compartimenti marittimi e nell'ambito delle catture commerciali, ed è ragionevole presumere che nei prossimi cinque anni le ripercussioni sullo stock di vongole (*Venus* spp.) nell'Adriatico per quanto riguarda i tassi di sfruttamento e la biomassa dello stock seguiranno tendenze analoghe a quelle osservate da quando è stata applicata la taglia minima di riferimento per la conservazione di 22 mm, a condizione che le misure di gestione continuino a essere attuate come negli anni precedenti e che non vi siano gravi perturbazioni ambientali. Lo CSTEP ha raccomandato di valutare i risultati dell'applicazione della taglia minima di riferimento per la conservazione di 22 mm nel 2030 per consentire eventuali modifiche del piano di gestione e per seguire l'evoluzione dello stock nei diversi compartimenti marittimi.
- (5) Lo CSTEP ha concluso che gli studi citati nella raccomandazione comune sembrano dimostrare che le ripercussioni sugli habitat non sono gravi o irreversibili. Lo CSTEP ha ribadito che il piano di gestione dell'Italia per il 2019⁽⁹⁾ contiene misure che probabilmente saranno più efficaci rispetto alle precedenti condizioni vigenti prima del 2017.
- (6) La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte in questa fase nella raccomandazione comune, del parere del MEDAC, della valutazione dello CSTEP (STECF 25-01) e degli impegni assunti dalle autorità italiane di cui all'allegato B della raccomandazione comune, la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione sia conforme ai requisiti stabiliti per le misure tecniche agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.
- (8) Il piano di gestione italiano specifica che l'Italia monitorerà attentamente gli stock di vongole mediante relazioni che saranno trasmesse annualmente alla Commissione.
- (9) Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ e con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.
- (10) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

⁽⁸⁾ STECF 25-01: https://stecf.ec.europa.eu/document/download/53d22b03-45d7-4692-a05f-2fbefe64e34f_en.

⁽⁹⁾ Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB). (19A04117) (GU Serie Generale n. 156 del 5.7.2019 - Suppl. Ordinario n. 27).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1241

L'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Elenco dei pescherecci

Entro il 15 gennaio 2026 le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutti i pescherecci autorizzati alla pesca di vongole (*Venus* spp.) con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Le autorità dello Stato membro tengono aggiornato tale elenco in ogni momento e informano la Commissione degli aggiornamenti, conformemente al primo comma.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato IX, parte A, la ventisettesima voce della tabella, del regolamento (UE) 2019/1241, è sostituita dalla seguente:

«Vongole (<i>Venus</i> spp.)	25 mm (*)
(*) A titolo di deroga, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (<i>Venus</i> spp.) è di 22 mm nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).».	